

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 luglio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-543/07) ⁽¹⁾

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/73/CE —
Parità di trattamento tra uomini e donne — Accesso al lavoro
— Formazione e promozione professionali — Condizioni di
lavoro — Omessa trasposizione entro il termine impartito)*

(2008/C 223/28)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. van Beck, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15)

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 9.2.2008.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedi-
mento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto
europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski**

(Causa C-66/08) ⁽¹⁾

*(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale —
Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto
europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4,
punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato
di arresto europeo — Interpretazione dei termini «risiede» e
«dimori» nello Stato membro di esecuzione)*

(2008/C 223/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Szymon Kozłowski

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Facoltà dell'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare di dar corso ad un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una persona avente la propria dimora nello Stato membro di esecuzione dove risiede — Nozione di «residenza» e di «dimora» — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con gli artt. 12 CE e 17 CE — Normativa nazionale che consente un trattamento differente, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, della persona di cui è richiesta l'extradizione qualora questa rifiuti l'extradizione volontaria, a seconda che tale persona sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o di un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

— una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza;

— per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

(¹) GU C 107 del 26.4.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 luglio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimento penale
a carico di Inga Rinau**

(Causa C-195/08 PPU) (¹)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Esecuzione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Istanza di non riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro — Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

(2008/C 223/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Imputata nella causa principale

Inga Rinau

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione degli artt. 21, 23, 24, 31, n. 1, 40, n. 2, e 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — omanda di non riconoscimento in uno Stato membro A di una decisione pronunciata dal giudice di uno Stato membro B che prescrive il rientro di un minore, ritenuto illecitamente trattenuto da sua madre nello Stato membro A, al padre residente nello Stato membro B e che ha ottenuto la custodia del minore

Dispositivo

- 1) Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all'allegato IV di detto regolamento, l'opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.
- 2) Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un'istanza di riconoscimento di tale decisione.
- 3) L'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.

(¹) GU C 171 del 5.7.2008.

Impugnazione proposta il 22 maggio 2008 da Philippe Guigard avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T-301/05, Guigard/Commissione

(Causa C-214/08 P)

(2008/C 223/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guigard (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee